



COMUNE DI CAVAGLIA'
Provincia di Biella



Determinazione del Responsabile
Servizio: AMMINISTRATIVO

N. 42
del
06/04/2023

Imp.	
270	2023

Responsabile del Servizio : Rossana Fustella

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 oltre eventuale proroga tecnica

ATTESA la scadenza dell'affidamento del servizio di ristorazione scolastica in data con il termine dell'anno scolastico 2022/2023;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'appalto del servizio di ristorazione scolastica per la scuola primaria, per il periodo di due anni scolastici, **2023/2024 – 2024/2025 oltre eventuale proroga tecnica;**

VISTO il Programma Biennale di forniture e servizi 2023/2024, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10/03/2023, esecutiva a norma di legge che prevede l'acquisizione del servizio di "Ristorazione Scolastica per la Scuola Primaria di Cavaglià";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 05/04/2023 con la quale è stato dato indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo, di procedere a quanto necessario al fine di addivenire all' affidamento del servizio di cui sopra;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016:

- comma 1, che recita *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento, dell'esecuzione";*
- comma 2, che recita *"Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture... omissis";*
- comma 9, che recita *"La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto del RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento."*

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO quindi opportuno, in relazione al disposto dell'art. 31 e dell'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016:

- nominare la dipendente rag. Rossana Fustella, Istruttore amministrativo assegnata all' Area Amministrativa, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto;

DATO ATTO che con il presente atto vengono stabiliti i seguenti elementi identificativi del contratto e della procedura contrattuale:

il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni della scuola primaria di Cavaglià per il periodo di due anni scolastici, 2023/2024 – 2024/2025 oltre eventuale proroga tecnica;

- il valore del servizio è quantificato in presunti € 154.280,00 (esclusa IVA ed oneri di sicurezza interferenziali per l'importo di € 266,00 non soggetti a ribasso di gara);
- l'importo unitario a base d'asta è stato stabilito in € 5,80 esclusa IVA e oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che:

- il 1° giugno 2021 è entrato in vigore il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'art. 51 del suddetto D.L. ha apportato modifiche al D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto semplificazioni) relativamente alle procedure per l'affidamento riguardanti lavori, servizi e forniture applicabili dal 01.06.2021; in particolare è stata estesa la procedura di affidamento la cui determina a contrarre sia adottata entro il 30 giugno 2023;

VISTO il paragrafo 2 dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 che prevede di affidare servizi e forniture di importo superiore a € 139.000.000 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, mediante l'espletamento di una procedura negoziata senza bando con l'invito di almeno 5 operatori;

DATO ATTO che:

- si intende provvedere, all'affidamento del servizio ricompreso nell' Allegato IX del D.Lgs. 50/2016, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara come previsto dagli art. 63, 140 comma 1, 142 e 144 del D.Lgs. 50/2016, con invito esteso ad almeno 5 operatori economici qualificati, utilizzando la piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) messa a disposizione dal MEF;
- a norma dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il criterio di affidamento dell'appalto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- la stazione Appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

VISTI gli articoli del D.Lgs. n. 50/2016:

art. 36

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, **nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti** e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. (...)

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.**

art. 63 comma 1

(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

art. 63 comma 6

Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

CONSIDERATO che Anac ha emanato le Linee Guida n.4 e con Parere del 27 ottobre 2021 precisava che nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato art.36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; L'Autorità ha ulteriormente chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si applica «con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

TENUTO CONTO che fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.50/2016 secondo le seguenti modalità per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come segue:

- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

RITENUTO quindi di individuare n.5 operatori economici – indicati nell'allegato D) -ai quali la Stazione Unica Appaltante Provincia di Biella invierà invito a partecipare alla gara utilizzando la piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) messa a disposizione dal MEF;

PRESO ATTO delle condizioni minime di carattere morale tecnico-organizzativo necessarie per la partecipazione;

TENUTO CONTO dei seguenti requisiti per poter partecipare alla gara:

1. Soggetti invitati alla gara e requisiti

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art.3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n.50/2016 per come richiamati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale**

a) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- **Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

Per essere ammessi alla gara le imprese devono documentare, certificare o attestare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e in ordine alla capacità economico e finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione e salvo quanto previsto dall'art. 84, co. 4 del D.Lgs. n.50/2016:

Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale**

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare se parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione dell'indagine di mercato.

REQUISITI di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria:

Per essere ammessi alla gara le imprese devono documentare, certificare o attestare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, in ordine alla capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria, a pena esclusione e salvo quanto previsto dall'art. 84, c. 4 del D.Lgs. 50/2016:

REQUISITI di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza) e nel caso di cooperativa l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso la CCIAA;

REQUISITI di capacità tecnico-professionale:

- a) Aver svolto nel triennio precedente almeno tre servizi analoghi a quello oggetto dell'avviso;
- b) Essere in possesso di almeno una certificazione di qualità tra le seguenti: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, UNI EN ISO 22005:2008, UNI EN ISO 14001:2015, per attività inerenti l'oggetto della gara, rilasciata da Ente accreditato in data antecedente la pubblicazione del presente avviso;

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) occorre che tutte le imprese siano in possesso di almeno una certificazione di qualità tra quelle sopra elencate.

REQUISITI di capacità economico-finanziaria:

a) Presentazione di almeno una dichiarazione bancaria, rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93, la quale attesti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;

b) Nel caso di imprese raggruppate, raggruppande ovvero consorziate ciascuna delle imprese dovrà presentare una dichiarazione bancaria per ogni singola impresa facente parte del raggruppamento;

c) Avere un fatturato specifico nell'ultimo triennio pari o maggiore all'importo a base di gara;

VISTO l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

PRESO ATTO che sono stati redatti i seguenti elaborati approvati con deliberazione G.C. n. 53 del 05/04/2023, che si intendo qui richiamati e facenti parte integrante del presente atto:

- Relazione tecnico-illustrativa e Quadro economico (Allegato A)
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato B)
- DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (Allegato C)

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRESO ATTO CHE, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'espletamento della prestazione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

PRESO ATTO che in base all'importo del servizio, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 250,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e delibera Anac n.621 del 20/12/2022

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica";

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2021 il Comune di Cavaglià ha aderito alla Centrale Unica di Committenza S.U.A. della Provincia di Biella ai sensi dell'ex

articolo 33 co. 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- Il comune di Cavaglià provvederà ad inviare alla medesima tutta la documentazione sopra elencata per la gestione della gara;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento della presente gara sarà richiesto dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Biella;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente determinazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI STABILIRE** che per l'affidamento del servizio si procederà, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. b) dell'articolo del Decreto-Legge n. 76/2020 s.m.i. mediante ricorso alla Stazione Unica Appaltante S.U.A. della Provincia di Biella, la quale provvederà ad invitare i cinque operatori economici elencati nell'allegato D) a partecipare alla gara a mezzo di piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) messa a disposizione dal MEF;
3. **DI ASSUMERE** quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. **DI APPROVARE** i documenti di gara, come in premessa specificati, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - Relazione tecnico-illustrativa e Quadro economico (Allegato A)
 - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato B)
 - DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (Allegato C)
5. **DI TRASMETTERE** tutta la documentazione di cui sopra alla Centrale Unica di Committenza S.U.A. della Provincia di Biella che si occuperà della procedura di gara, ricorrendo alla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) messa a disposizione dal MEF, fino alla fase dell'aggiudicazione definitiva;
6. **DI NOMINARE:**
 - in relazione al disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, la dipendente rag. Rossana Fustella, Istruttore amministrativo assegnata all' Area Amministrativa, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze alla medesima attribuite;
7. **DI STABILIRE CHE**, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi identificativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è: l'affidamento servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della Scuola Primaria di Cavaglià;
 - b. l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni della Scuola Primaria di Cavaglià per un periodo di numero tre anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 oltre eventuale proroga tecnica;
 - c. il contratto sarà stipulato in forma di Atto pubblico nel rispetto delle vigenti normative;
 - d. le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e negli allegati al presente atto;
8. **DI DARE ATTO CHE** la somma relativa all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

9. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di **€ 1.028,80** così determinato:
- € 250,00 relativa al pagamento del contributo di gara all'ANAC;
 - € 650,00 relativa al pagamento delle competenze spettanti al componente della commissione ASL;
 - € 128,80 relativa ad eventuali imprevisti;
- imputando la spese a carico del Bilancio di Previsione 2023/2025 esercizio finanziario 2023 come segue: (1416/99 – 04.06.1)

Anno	Imp.	Interv.	V	C	A	Importo €
2023	270	04061	1900	1416	99	1.028,80

10. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i ulteriori riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
13. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., il Servizio Amministrativo ha predisposto il DUVRI, che costituisce parte integrante del progetto dell'appalto;
14. **DI DARE ATTO** che i costi per la sicurezza relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ammontanti ad € 266,00 sono stati definiti in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
15. **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
16. **DI DARE ATTO** che in base alla Legge n. 15/05 ed al D.Lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71. Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 che stabilisce che il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rossana Fustella)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi, dal 13-apr-2023 al 28-apr-2023, n. pubbl. 283
Cavaglià, lì 13-apr-2023

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

(Rossana Fustella)